SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 67**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA - Giovedì, 12 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 12 OTTOBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione).

Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.

Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e la Giunta per gli Archivi del Regno di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sciolti e le relative attribuzioni sono, in via temporanea, demandate ad un commissario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il predetto commissario ha, altresì, il compito di proporre al Ministro per l'interno le misure necessarie:

1° per la revisione ed il graduale riordinamento di tutto il patrimonio archivistico nazionale;

2° per l'immediato recupero delle serie eventualmente allontanate dalla loro sede naturale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, *foglio n.* 146. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, che revoca i benefici in materia di pensioni e altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di estendere il suddetto Regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, a tutte le provincie del Regno, man mano che queste vengono restituite all'Amministrazione italiana, e di apportarvi alcune modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, concernente miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, è esteso alle provincie del Regno che sono state o saranno restituite dal Governo Militare Alleato all'Amministrazione italiana dopo il 26 marzo 1944, data della sua entrata in vigore.

Detta estensione ha effetto nelle singole provincie dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi a partire dalla data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

Art. 2.

Per la determinazione dell'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, devono essere considerati le pensioni e gli assegni spettanti secondo le norme vigenti all'8 settembre 1943.

Salva l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e del presente decreto, gli altri miglioramenti economici concessi ai titolari di pensioni dopo l'8 settembre 1943 sono revocati dalla data in cui ha effetto nelle singole provincie la concessione dell'integrazione temporanea.

Art. 3.

Le pensioni concesse nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente decreto o la data da cui esso ha effetto, nelle provincie ove questa è posteriore, nella cui liquidazione abbiano influito norme o aumenti di stipendio previsti da provvedimenti emanati durante tale periodo dallo pseudo governo fascista repubblicano, devono essere riliquidate dalle Amministrazioni centrali competenti sulla base degli stipendi e delle norme in vigore all'8 settembre 1943.

Sulle pensioni riliquidate ai sensi del precedente comma sarà calcolata l'integrazione temporanea dovuta a' termini del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85.

Art. 4.

Al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sono apportati i seguenti emendamenti da applicarsi anche nei territori di cui all'art. 15, primo comma, dello stesso decreto:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I coefficienti di cui all'art. 1 sono applicati sul totale dell'importo lordo mensile della pensione o assegno, dell'assegno supplementare temporaneo e degli altri assegni supplementari o integrativi eventualmente dovuti, con esclusione dell'assegno di caroviveri ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le indennità una volta tanto in luogo di pensione, spettanti per cessazioni dal servizio avvenute posteriormente al 31 gennaio 1944, sono aumentate del 60 %.

« Per le provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 31 gennaio 1944, l'aumento di cui al precedente comma spetta soltanto al personale che sia cessato dal servizio dopo la data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione da fissarsi per i pensionati riassunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ai quali — giusta le disposizioni in vigore — spetti un trattamento differenziale fra quello di attività e di quiescenza, è determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della sola pensione, dovendo essere sospeso il pagamento nei loro confronti dell'assegno di caroviveri, dell'assegno supplementare temporaneo e dell'integrazione temporanea di cui al presente decreto ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'integrazione temporanea prevista dal presente decreto è sospeso nei riguardi dei pensionati che prestano opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato o presso altre Amministrazioni pubbliche od enti comunque costituiti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi od uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali amministrazioni od enti si avvalgono per i propri servizi.

« La norma di cui al precedente comma non si applica per le integrazioni temporanee relative a pensioni di guerra ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 157. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 238.

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante lo sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo è assistito da quattro alti commissari aggiunti, rispettivamente per la punizione dei delitti, l'epurazione dell'Amministrazione, l'avocazione dei profitti di regime, la liquidazione dei beni fascisti.

Art. 2.

I commissari in numero non maggiore di otto, nominati ai sensi dell'art. 40, comma sesto, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti nelle materie di rispettiva competenza, con decreto dell'Alto Commissario, ovvero dallo stesso incaricati di esercitare funzioni temporanee speciali.

I commissari destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti percepiscono lo stipendio e gli altri emolumenti stabiliti dalle norme in vigore per gli impiegati dello Stato di grado quarto.

Agli altri invece è corrisposta soltanto l'intera indennità di missione del grado medesimo, limitatamente al periodo di esercizio delle funzioni e per tutta la durata di esso.

Art. 3.

L'Alto Commissario dispone con suo decreto l'assegnazione al proprio ufficio dei magistrati e funzionari di cui all'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo predetto, nella posizione di comando.

Nella stessa forma provvede all'assegnazione del personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza presso il nucleo di polizia giudiziaria posto alla sua dipendenza.

Art. 4.

Al personale indicato nell'art. 3 proveniente da sede che non sia quella di Roma spetta, per tutta la durata del comando presso l'Alto Commissariato, l'intera indennità di missione prevista per i rispettivi gradi gerarchici dalle norme vigenti.

Art. 5.

Gli estranei all'Amministrazione chiamati a far parte degli uffici di segreteria ai sensi dell'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non debbono superare il numero di quaranta.

Essi son equiparati, ai soli effetti economici, agli impiegati compresi tra il grado decimo e il grado quinto della classificazione statale.

Il grado di equiparazione è determinato insindacabilmente, per ciascuno dei chiamati, dall'Alto Commissario col decreto di assunzione in servizio.

Al personale predetto spetta una retribuzione pari al trattamento economico iniziale del grado di equiparazione, e, in caso di missione, una indennità commisurata a quella del grado stesso.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'Alto Commissario, e la revoca non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

Per le esigenze dei dipendenti uffici l'Alto Commissario ha facoltà di assumere avventizi, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in numero non maggiore di centoventi.

Art. 7.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

I fondi relativi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio.

Art. 8.

I fondi di cui all'articolo precedente sono amministrati, con l'osservanza delle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale - ed ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1944.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 165. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483, che approva il regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti ed altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di quello per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno e il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso di scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico il commissario nominato per la gestione straordinaria potrà temporaneamente assumere anche i poteri attribuiti al direttore dagli articoli 45, secondo comma e 48 del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, approvato con R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 204. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 1244, con il quale venne creato l'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica in Roma;

Visto l'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, modificato dall'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1122;

Visto il R. decreto 13 novembre 1942, n. 1354, che esclude il predetto Istituto dall'ossorbimento in uno dei Regi istituti di sperimentazione agraria;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assetto da dare al su menzionato Istituto, di procedere, ai sensi dell'articolo 84 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso e a delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Giulio Alvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Agricoltura n. 1, foglio 79. — SICA

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, che attribuisce la personalità giuridica all'Ente nazionale di protezione del tabacco italiano e ne approva lo statuto;

Visto il R. decreto 4 luglio 1935, n. 2265, che approva modifiche allo statuto dell'Ente suddetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Riconosciuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Felice Bollati, ispettore superiore nei Monopoli di Stato è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente nazionale per il tabacco, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo e con l'incarico di concretare le proposte inerenti alla liquidazione o sistemazione dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936;

Di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La targa metallica di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico è di forma rettangolare della larghezza di mm. 320 e dell'altezza di mm. 220.

Essa porta scritto in carattere bianco su fondo nero nella riga superiore la sigla C. D. ed in quella inferiore il numero di immatricolazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda le vigenti modalità di collocamento e di illuminazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli.

Art. 2.

L'adozione del nuovo tipo di targa è obbligatoria a decorrere dal 16 ottobre 1944 per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico che saranno immatricolati da tale data.

Per gli autoveicoli già immatricolati alla data del presente decreto la targa di cui sono muniti dovrà essere sostituita con quella di nuovo tipo entro il 31 ottobre 1944.

Art. 3.

Il prezzo della targa è a carico degli interessati.

Le targhe sono fornite dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) direttamente e pel tramite degli Ispettorati compartimentali di ispezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
VENOSTA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 settembre 1942;

Visto il provvedimento n. 29 in data 20 luglio 1944 adottato dal Governo Militare Alleato — Regione di Roma — d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Roberto Cavasola è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Roma con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Banco di Roma — società per azioni col capitale di trecento milioni versati, con sede in Roma — approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936;

Viste le modifiche apportatevi con i decreti del Capo del Governo 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942;

Visto il provvedimento adottato il 7 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato, d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria di detto Banco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il marchese Theodoli ing. Alberto, Senatore del Regno, è nominato commissario straordinario del Banco di Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento o assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissario viene nominato il dott. Giorgio Bruno Zambruno.

Art. 4.

Le consegne saranno date, al commissario, dalla cessata Amministrazione con un inventario ed una situazione contabile firmata dal consigliere delegato e dai sindaci.

Art. 5.

Prima della cessazione dalle sue funzioni il commissario dovrà provvedere perchè sia, nelle forme di legge, ricostituito il Consiglio d'amministrazione, mediante nomine da farsi a norma dello statuto sociale.

A tale organo il commissario farà la riconsegna al termine della sua gestione con un inventario e una relazione contabile e, se del caso, un bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Labellarte Vito Donato, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Chioggia, del distretto notarile di Venezia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Santeramo in Colle, del distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Chioggia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Labellarte Vito Donato dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 28 settembre 1944 il dott. Celli Lorenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Caporetto, del distretto notarile di Gorizia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Biccari, del distretto notarile di Foggia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Caporetto, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Celli Lorenzo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Monteforte Francesco, notaio nel comune di Siracusa, è autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 21 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,40

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1944, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di credito comunale, serie speciale « Città di Torino »*:

Estrazione a sorte di:

n. 460 titoli di 1 obbligazione
» 1380 » » 5 obbligazioni
» 1345 » » 10 »

e così in totale n. 3185 titoli, per 20.810 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 10.405.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »*:

Estrazione a sorte di:

n. 150 titoli di 1 obbligazione
» 90 » » 5 obbligazioni
» 185 » » 10 »
» 60 » » 25 »

e così in totale n. 485 titoli per n. 3950 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 1.975.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »*:

Estrazione a sorte di n. 325 titoli decupli rappresentanti 3250 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.625.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di credito comunale, serie speciale « Città di Catania »*:

Estrazione a sorte di n. 135 titoli decupli, rappresentanti 1350 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 675.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 ottobre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

(11)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina.

Con decreto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, in data 4 ottobre 1944, n. 463-1; l'ing. Giuseppe Aiello è stato nominato commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina, con decorrenza dalla data del citato decreto.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza

A decorrere dal 1° settembre c. a. sono riaperti gli arruolamenti nel Corpo di polizia.

A tali arruolamenti potranno prender parte i giovani di età non inferiore agli anni 20 e non superiore ai 28.

Tale limite di età viene elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i provenienti dagli altri Reparti o Corpi di polizia o dalle formazioni partigiane del Fronte Clandestino riconosciute dal Ministero della guerra o dalle Autorità Alleate. (*Sono esclusi i provenienti da formazioni fasciste*).

Le domande, in bollo da L. 8, corredate dai certificati di rito in carta libera, dovranno essere inoltrate agli Uffici arruolamento delle varie Prefetture che ne cureranno l'istruttoria e il conseguente invio alla Divisione forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti riconosciuti idonei verranno ammessi, previ accertamenti sanitari di controllo, a un saggio di scritturazione alla Scuola tecnica di polizia di Roma ove frequenteranno un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, dopo di che, superato un esame finale, potranno conseguire la nomina a guardia di pubblica sicurezza con una paga iniziale di circa L. 1900 mensili nette, ivi comprese le varie indennità connesse al periodo bellico.

Verrà data la precedenza negli arruolamenti agli aspiranti ex combattenti o provenienti dagli altri Reparti o Corpi di polizia o dalle formazioni partigiane del Fronte Clandestino, riconosciute come sopra e che tale qualità potranno comprovare mediante l'esibizione di appositi documenti.

Roma, addì 31 agosto 1944

p. *Il Ministro:* FERRARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 62 del 30 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 64 del 5 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 8 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224: *Abolizione della pena di morte nel Codice penale.*

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.